



C/5 147/1

**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti**

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dplnd.roma@lnd.it

Stagione Sportiva 2023-2024 **Comunicato Ufficiale N°147 del 04/04/2024**

RISULTATI	PAG. 1
GIUSTIZIA SPORTIVA	PAG. 2

RISULTATI**CAMPIONATO: P5 CALCIO A 5 SERIE D ROMA****GIRONE: A**

DATA GIORNATA
03/04/24 4/R EAGLES E SPORT VIRTUS GAVIGNANO 1 - 12

GIRONE: C

DATA GIORNATA
03/04/24 5/R COLONNA CIAMPINO CITY FUTSAL 3 - 6

GIRONE: E

DATA GIORNATA
03/04/24 1/R STIMIGLIANO 1969 CAMPUS APRILIA SSD ARL 5 - 5

CAMPIONATO: YR CALCIO A 5 FEMM. SERIE D ROMA**GIRONE: B**

DATA GIORNATA
03/04/24 4/R PRO CALCIO CECCHINA CORI MONTILEPINI 2 - 3

GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Egidio Carlomagno nella seduta del 04 APRILE 2024:

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D ROMA C5

GARE DEL 19/ 3/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 19/ 3/2024 RVM PALESTRINA - INDIPENDIENTE CIAMPINO
RICORSO DELLA SOC. INDIPENDIENTE CIAMPINO PER IL RICONOSCIMENTO DELLASUSSISTENZA
DI CAUSA DI FORZA MAGGIORE IN RELAZIONE ALLA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA RVM
PALESTRINA - INDIPENDIENTE CIAMPINO DEL 19.3.2024

VALIDA PER IL CAMPIONATO DI CA5 SERIE D MASCHILE

Il Giudice Sportivo di Primo Grado, letto il ricorso in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, lette le controdeduzioni presentate dalla SOC. RVM PALESTRINA, a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n.137 del 21.3.2024, pag.5; decide quanto segue.

La Società INDIPENDIENTE CIAMPINO ha fatto pervenire giustificazioni in ordine alla mancata partecipazione alla gara RVM PALESTRINA - INDIPENDIENTE CIAMPINO del 19.3.2024.

La ricorrente, invocando la sussistenza di una causa di forza maggiore, chiedeva di poter recuperare la gara in un giorno concordato tra le due Società e quindi di non considerare applicabili le penalità previste in caso di mancata presenza senza preavviso alla gara.

Per quanto sopra la ricorrente si giustifica precisando di essere stata impossibilitata a prendere parte alla gara in programma il 19.3.2024 alle ore 21 presso l'impianto sportivo POLIDORI Andrea di Palestrina a causa di un improvviso guasto al mezzo a propria disposizione (Van Dacia Jagger targato GL .omissis) che trasportava 6 dei tesserati che avrebbero dovuto partecipare alla gara.

Gli occupanti del mezzo richiedevano l'intervento di soccorsi stradali che intervenivano sul posto.

A tal proposito allega fattura.

Con tempestive controdeduzioni la Soc. RVM PALESTRINA osservava che:

- la Soc. INDIPENDIENTE CIAMPINO non faceva pervenire alla Soc. RVM PALESTRINA nessuna notizia in merito a quanto loro accaduto durante il tragitto;

- neanche il Direttore di gara presente nell'impianto sportivo ed in attesa veniva avvisato del mancato arrivo della squadra ospite;

- alle ore 20,33 (quindi in prossimità dell'orario fissato per l'inizio della gara) il Dirigente della Soc. RVM PALESTRINA Sig. DE ANGELIS GIANLUCA in presenza del Direttore di gara inviava un "voce telefonico" al tecnico della Soc. avversaria, ricevendo una risposta che denotava chiaramente la non consapevolezza della disputa della gara.

Per quanto esposto la SC. RVM PALESTRINA concludeva chiedendo il rigetto del ricorso avversario.

Questo Giudice esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte circa la mancata partecipazione alla gara ritiene che non può trovare applicazione la causa di Forza Maggiore invocata.

A parere di questo Giudice, difatti, le affermazioni circa il guasto al mezzo di trasporto non risultano suffragate da documenti dotati di piena efficacia probatoria, quali ad esempio il verbale di intervento rilasciato dalla polizia stradale (o da altri pubblici ufficiali) attestante che sul pulmino in avaria era presente la compagine calcistica, e che, inoltre, gli unici documenti allegati dalla ricorrente sono rappresentati da una

C/5 147/4

fattura di un autofficina privata dalla quale non è possibile ricavare alcuno degli ulteriori elementi necessari ai fini del riconoscimento della forza maggiore invocata.

Per tali motivi, pur prendendo atto di quanto rappresentato non si può non rilevare come la ricorrente non sia stata in grado di assolvere compiutamente al proprio onere probatorio, non avendo accompagnato la richiesta con idonee e sufficienti prove a sostegno.

Alla luce di quanto sopra, il reclamo non può trovare accoglimento e pertanto in applicazione dell'art.55 delle NOIF

SI DECIDE

a) di respingere il reclamo proposto dalla Soc. INDIPENDIENTE CIAMPINO e per l'effetto di considerare la stessa Società rinunciataria a tutti gli effetti;

b) di infliggere alla Soc. INDIPENDIENTE CIAMPINO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6 e di penalizzare la stessa Società di un punto in classifica;

c) di comminare alla predetta Società l'ammenda di Euro. 100,00 per 1^ rinuncia.

Dispone incamerare il contributo ricorso ai sensi dell'art 48 comma 5 del CGS.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL 3/ 4/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MONACO LORENZO (COLONNA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

LO MUTO DAVID (COLONNA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FREZZA MANUELE (CIAMPINO CITY FUTSAL)

IL GIUDICE SPORTIVO
DOMENICO D'AMBROSIO

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato

Publicato in Roma il 04 APRILE 2024

IL SEGRETARIO
Giovanni Parisi

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto